

PER LE IMPRESE

Leasing Strumentale Convenzione (All Risks)

TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

AGENZIA 470

PIACENZA

CONTRAENTE: ALBA LEASING S.P.A.

DOMICILIO VIA SILE 18

CODICE	RAMO	NUMERO DI POLIZZA	NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA	P.	SIRE
470	10	2010/10/2198841	227			10195
CÓD. PROF.		CODICE FISCALE O PARTITA IVA		06707270960		

MILANO MI C.A.P. 20139

DECORRENZA CONTRATTO		SCADENZA CONTRATTO		DURATA CONTRATTO		DATA PRIMA SCADENZA		RATEAZIONE		INDICIZZAZIONE	
g. 01	m. 01	a. 2026	g. 01	m. 01	a. 2029	a. 3	m.	g.	g.	m.	a.
IN PARTE sí/no	SOSTITUISCE LE POLIZZE	PAGATO AL m a.	COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	DELEGATARIA			INCASSATO AL	%
			0,00	0,00		=	0,00			TOTALE PRIMA RATA EURO 0,00	
			=	=	0,00	=	0,00			TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO 0,00	
TACITO RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE	POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE	
SI	NO	NO	2	A9999	NO g m a.	Agenzia Ramo N. Polizza	Agenzia Ramo N. Polizza				

VARIAZIONE CONTRATTO

Con effetto dalle ore 24:00 del 01/01/2026 e per tutte le adesioni stipulate entro tale data, si conviene tra le Parti che al fine di adeguare la "Polizza Quadro n. 2010/10/2198841" a quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2023 n° 213 (Legge di Bilancio 2024) in materia di garanzie catastrofali e relative norme attuative previste nel Decreto Ministeriale (D.M. n. 18 del 2025) pubblicato in gazzetta Ufficiale il 28/02/2025 e successive modifiche/integrazioni, a parziale deroga e a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, vengono apportate al contratto le seguenti modifiche:

- Inserimento/modifica di ulteriori definizioni contenute nel Glossario;
- espresso inserimento in Polizza delle clausole relative alle garanzie catastrofali (Terremoto, Alluvione, inondazione, esondazione e Frana) e loro modifica normativa.



1. GLOSSARIO

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Allagamento

Eccesso o accumulo di acqua piovana in luogo normalmente asciutto non dovuto ad alluvione, inondazione, esondazione e rotture accidentali di tubazioni diverse da gronde e pluviali.

Alluvione, inondazione, esondazione

Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, da qualunque causa provocata.

Frana

Rapido movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Mareggiata

Moto ondoso anomalo del mare causato dall'azione del vento.

Maremoto

Serie di onde marine di eccezionali dimensioni che si generano a seguito di terremoto.

Terremoto (sisma) sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

2. Integrazione e/o modifica di quanto disciplinato dalla SEZIONE 1 – DANNI AI BENI

Si intendono abrogati i limiti di indennizzo in aggregato di cui all'appendice n. 117 Limiti di indennizzo per garanzie catastrofali.

Relativamente alle sole garanzie catastrofali (*Terremoto (sisma), Alluvione, inondazione, esondazione, Frana*) la SEZIONE 1 – DANNI AI BENI viene parzialmente abrogata in alcune sue parti e modificata/integrata con il testo che segue:

Per le garanzie catastrofali (*terremoto / sisma, Alluvione, inondazione, esondazione, Frana*) vengono inseriti i seguenti articoli:

ART. 28) TERREMOTO (SISMA)

Relativamente all'evento terremoto (sisma), Reale Mutua indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti ai *beni assicurati* da terremoto (sisma).

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o da qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Reale Mutua non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a:

- a) maremoto, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**
- b) alluvione, inondazione, esondazione, allagamento;**
- c) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;**
- d) valanghe e slavine;**
- e) frana;**

anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a **terremoto (sisma)**.

In caso di sinistro, verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo di cui alla Tabella sotto riportata:

GARANZIA	SCOPERTO	MINIMO DI SCOPERTO / FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Terremoto (sisma)			
Per tutti i <i>beni</i> con somma assicurata fino a € 1.000.000,00	15%	==	100% della Somma Assicurata
Per tutti i <i>beni</i> con somma assicurata compresa tra € 1.000.000,01 e limite di accesso in Convenzione	15%	==	70% della Somma Assicurata

Art. 29) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

Relativamente all'evento alluvione, inondazione ed esondazione, Reale Mutua indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti ai *beni assicurati* da **alluvione, inondazione, esondazione**.

Reale Mutua non indennizza:

- a) i danni cagionati da maremoti o maree penetrazioni di acqua marina;**
- b) i danni cagionati da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno;**
- c) i danni dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento o infiltrazioni;**
- d) i danni provocati da colaggi o rottura degli impianti automatici di estinzione.**

Non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a:

- e) maremoto, mareggiate, marea, penetrazioni di acqua marina;**
- f) variazione della falda freatica;**
- g) allagamento, flash floods (bombe d'acqua);**
- h) frana, lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra;**

anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti ad **alluvione, inondazione, esondazione**.

Si intendono comunque compresi i danni da **alluvione, inondazione, esondazione** conseguenti a **frana**.

In caso di sinistro, verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo di cui alla Tabella sotto riportata:

GARANZIA	SCOPERTO	MINIMO DI SCOPERTO / FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Alluvioni, inondazioni, esondazione			
Per tutti i <i>beni</i> assicurati con somma assicurata fino a € 1.000.000,00	15%	==	100% della Somma Assicurata
Per tutti i <i>beni</i> assicurati con somma assicurata compresa tra € 1.000.000,01 e limite di accesso in Convenzione	15%	==	70% della Somma Assicurata

Art. 30) FRANA

Relativamente all'evento frana, Reale Mutua indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti ai *beni* assicurati causati da *frana*.

Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a:

- a) **maremoto, alluvione, inondazione, esondazione;**
- b) **allagamento;**
- a) **eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;**
- b) **valanghe e slavine;**
- c) **lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra;**
- d) **frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali;**
- e) **anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a frane;**
- f) **cedimento del terreno se non causato da frane;**
- g) **frane già note o potenzialmente già note.**

Si intendono comunque compresi i danni da frana conseguenti ad alluvione, inondazione, esondazione.

In caso di *sinistro*, verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo di cui alla Tabella sotto riportata:

GARANZIA	SCOPERTO	MINIMO DI SCOPERTO / FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Frana			
Per tutti i <i>beni</i> assicurati con somma assicurata fino a € 1.000.000,00	15%	==	100% della Somma Assicurata
Per tutti i <i>beni</i> assicurati con somma assicurata compresa tra € 1.000.000,01 e limite di accesso in Convenzione	15%	==	70% della Somma Assicurata

Art. 31) - UNICO SINISTRO

Si prende atto tra le Parti che agli effetti della garanzia:

- ***terremoto (sisma)***, sono attribuite a un medesimo fenomeno tellurico, e quindi facenti parte di un unico evento calamitoso, le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile;
- ***alluvione, inondazione, esondazione*** sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile;
- ***frana*** sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

Pertanto, i danni relativi alle garanzie sopra elencate e attribuibili ad un unico evento calamitoso sono considerati "unico sinistro" solo se avvenuti nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

A) Relativamente alle sole garanzie catastrofali ***Terremoto (sisma), Alluvione, inondazione, esondazione*** e quanto disciplinato all'Art. 18 - ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI, della SEZIONE 1 DANNI AI BENI, si intende integrato come segue:

Se l'assicurato o il contraente si avvale anche dell'anticipo previsto per legge (articolo 23 della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità 18 marzo 2025, n. 40) Reale Mutua pagherà l'eventuale differenza rispetto a quanto calcolato dal presente punto.

FERMO IL RESTO

